

Corte dei conti. Via libera alla riconversione in azienda speciale

# Servizi sociali ed educativi fuori dal patto di stabilità

Le aziende speciali che gestiscono servizi sociali ed educativi non sono assoggettate ai vincoli del patto di stabilità, ma il loro oggetto sociale deve essere limitato a quelle particolari tipologie di attività.

Un ente locale può peraltro trasformare una società che gestisce servizi di interesse generale in un'azienda speciale, nel rispetto degli equilibri finanziari, ma per fruire dei vantaggi determinati dall'esclusione dal patto in base al comma 5-bis dell'articolo 114 del Dlgs 267/2000 può affidare alla stessa solo servizi di natura socio-assistenziale, socio-educativa o culturale (o anche di gestione delle farmacie), ma non può attribuirle in carico altri servizi pubblici o servizi strumentali.

La Corte dei conti del Lazio, sezione regionale di controllo,

con la deliberazione n. 2/2013/PAR del 9 gennaio scorso ha fornito importanti elementi interpretativi sull'applicazione della particolare norma del Tuel, nonché sui processi di riassetto degli organismi che gestiscono servizi di interesse generale.

L'analisi verte sul caso di un Comune che intende procedere alla trasformazione di una società attualmente esistente, che gestisce una molteplicità di attività qualificabili come servizi pubblici locali, in un'azienda speciale.

## LA PRONUNCIA

Niente vincoli di contabilità per il nuovo soggetto se le prestazioni riguardano asili, scuolabus, musei e biblioteche

Nel novero dei servizi affidati alla società è compresa anche la gestione degli asili nido, dell'assistenza sugli scuolabus e di alcuni servizi culturali, quali le biblioteche ed il museo comunale. La caratterizzazione di tali attività come servizi sociali, educativi e culturali permette di ricondurre l'organismo, una volta trasformato in azienda speciale, alla particolare disposizione dettata dal comma 5-bis dell'articolo 114 del Tuel, che esclude per tali soggetti l'applicazione del patto di stabilità e dei connessi vincoli (soprattutto in tema di personale).

La Corte dei conti laziale riconosce la possibilità, per l'ente locale, di riconfigurare una società che gestisce servizi di interesse generale sul territorio come azienda speciale, evidenziando come quest'ultima,

tuttavia, per poter fruire dei benefici del comma 5-bis debba risultare affidataria solo di servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e di servizi di gestione di farmacie.

L'ulteriore elemento rilevante rappresentato nel parere si rinviene nel riconoscimento della non applicabilità del divieto previsto dall'articolo 9, comma 6 della legge n. 135/2012 alla trasformazione. La disposizione vieta, infatti, agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica.

Tuttavia il divieto non riguarda il particolare percorso, in quanto esso comporta la trasformazione di un soggetto con personalità giuridica da società partecipata ad azienda speciale, non determinando una nuova costituzione di azienda speciale.

Al. Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

La delibera della Corte dei conti  
[www.ilsole24ore.com/norme/documenti](http://www.ilsole24ore.com/norme/documenti)

